

(Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.6 del 17febbraio 2011)

**TABELLA DELLE TARIFFE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
PER L'ANNO 2008  
E CONFERMATE ANCHE PER L'ANNO 2011**

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' -

**1. PUBBLICITA' ORDINARIA**

(adottata con atto della G.C. n. 8 del 20.01.2005 e dal D.P.C.M. 16.02.2001)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie

durata: - per anno solare	<b>uro 13,63</b>
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	<b>euro 1,36</b>

per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):

durata: - per anno solare	<b>euro 27,27</b>
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	<b>euro 2,73</b>

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq.5,5 ed 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq.8,5 la maggiorazione è del 100%.

***1.3.1. Per la pubblicità effettuata nella categoria speciale la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 150%.-***

1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

## 2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

(adottata con atto della G.C. n. 8 del 20.01.2005, dal D.P.C.M. 16.02.2001 e dal C.C. n. 11 del 24.02.1998)

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

durata: - per anno solare	<b>euro 13,63</b>
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	<b>euro 1,36</b>

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

*2.1.1.1.. Per la pubblicità effettuata nella categoria speciale la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 150%.-*

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;  
per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	<b>euro 107,09</b>
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	<b>euro 71,40</b>
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	<b>euro 35,70</b>

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art.7,c.7 del Decreto Legge n.507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale o dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**

(adottata con atto della G.C. n. 8 del 20.01.2005 e e dal C.C. n. 11 del 24.02.1998)

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

durata: - per anno solare	<b>euro 47,60</b>
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	<b>euro 4,76</b>

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

*3.1.1 Per la pubblicità effettuata nella categoria speciale la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 150%.-*

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

### **4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI**

(adottata con atto della G.C. n. 8 del 20.01.2005 e e dal C.C. n. 11 del 24.02.1998)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

durata: - per ogni giorno	<b>euro 2,97</b>
per durata superiore a 30 giorni si applica:	
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di	<b>euro 2,97</b>
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	<b>euro 1,49</b>

### **5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI**

(adottata con atto della G.C. n. 8 del 20.01.2005 e dal D.P.C.M. 16.02.2001)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a

**euro 13,63**

*1.3.1. Per la pubblicità effettuata nella categoria speciale la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 150%.-*

### **6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI**

(adottata con atto della G.C. n. 8 del 20.01.2005 e e dal C.C. n. 11 del 24.02.1998)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

**euro 71,40**

## **7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI**

(adottata con atto della G.C. n. 8 del 20.01.2005 e e dal C.C. n. 11 del 24.02.1998)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti, è dovuta l'imposta nella misura di:

**euro 35,70**

## **8. PUBBLICITA' VARIA**

(adottata con atto della G.C. n. 8 del 20.01.2005 e e dal C.C. n. 11 del 24.02.1998)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

**euro 2,97**

## **9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI**

(adottata con atto della G.C. n. 8 del 20.01.2005 e e dal C.C. n. 11 del 24.02.1998)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

**euro 8,92**

## PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### 1. MISURA DEL DIRITTO

(adottata con atto della G.C. n. 8 del 20.01.2005 e e dal C.C. n. 11 del 24.02.1998)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni **uro 1,49**
- per ogni periodo successivo di 5 giorni  
o frazione **euro 0,45**

1.2 per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5 qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6 l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

### 2. AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di euro 25,822 pari a L. 50.000.= per ogni commissione.